



La Corte precisa la portata del diritto di essere ascoltato dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La direttiva 2008/115 illustra le norme e le procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹.

Dopo aver soggiornato in maniera regolare in Francia nel corso dei suoi studi, alla fine del 2012 il sig. Khaled Boudjlida si è trovato in una situazione di soggiorno irregolare, per aver omesso di presentare richiesta di rinnovo del suo ultimo permesso di soggiorno. Avendo presentato agli inizi del 2013 una domanda di registrazione come auto-imprenditore, il sig. Boudjlida è stato convocato dalla polizia per discutere di tale domanda, delle circostanze del suo arrivo in Francia, delle sue condizioni di soggiorno come studente, della sua situazione familiare e della sua eventuale partenza dal territorio francese. Lo stesso giorno, il préfet des Pyrénées-Atlantiques (prefetto del distretto Pyrénées-Atlantiques) ha adottato una decisione con cui intimava al sig. Boudjlida di lasciare il territorio francese, concedendogli un termine per il rimpatrio volontario in Algeria di 30 giorni. Il sig. Boudjlida ha impugnato la decisione in parola dinanzi alla giustizia francese.

Il sig. Boudjlida sostiene di non aver beneficiato del diritto di essere ascoltato utilmente prima dell'adozione della decisione di rimpatrio. Egli ritiene di non essere stato in grado di analizzare tutti gli elementi a suo carico, in quanto l'amministrazione francese non gliene ha data previa comunicazione e non gli ha concesso un periodo di riflessione sufficiente prima dell'audizione. Inoltre, la durata della sua audizione da parte dei servizi di polizia (30 minuti) è stata eccessivamente breve, considerato oltretutto che egli non ha potuto usufruire dell'assistenza di un legale. Investito della controversia, il tribunal administratif de Pau (Tribunale amministrativo di Pau) interroga la Corte di giustizia in merito al contenuto del diritto di essere ascoltato.

Con la sua odierna sentenza, la Corte rileva anzitutto che la direttiva non precisa se, e a quali condizioni, si debba garantire il rispetto del diritto dei cittadini di paesi terzi di essere ascoltati prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio che li riguardi. Per contro, un simile diritto fa parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell'Unione. La Corte ricorda quindi i principi scaturiti dalla recente sentenza *Mukarubega*² e, in particolare, il principio, che ammette eccezioni, secondo cui una decisione di rimpatrio deve essere adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo allorché è stata constatata l'irregolarità del soggiorno di quest'ultimo. Il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio ha pertanto la finalità di consentire **all'interessato di manifestare il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno e sull'eventuale applicabilità delle eccezioni al principio del rispetto dei diritti della difesa**³. Allo stesso modo, in virtù del diritto dell'Unione, **le autorità**

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98)

² Sentenza del 5 novembre 2014, causa [C-166/13](#) (v. comunicato stampa [n. 142/14](#)).

³ Gli Stati membri possono astenersi dall'adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare se quest'ultimo dispone di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro (in tal caso, il cittadino deve recarsi in detto altro Stato membro), se è ripreso da un altro Stato membro, se il suo soggiorno è accettato per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura ovvero se è in corso una procedura per il rinnovo del suo diritto di soggiorno.

nazionali devono tener conto dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare e delle condizioni di salute del cittadino interessato nonché rispettare il principio di non respingimento⁴, per cui l'interessato deve essere ascoltato anche a tale riguardo. Infine, dal diritto di essere ascoltato discende che le autorità nazionali competenti devono consentire **all'interessato di manifestare il proprio punto di vista sulle modalità del suo rimpatrio** (ossia il termine per la partenza e il carattere volontario o coercitivo del rimpatrio), fermo restando che il termine per la partenza volontaria può essere prorogato in funzione delle circostanze specifiche del caso individuale (quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali).

Peraltro, la Corte dichiara che **l'autorità nazionale competente non ha l'obbligo di avvertire il cittadino del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare tale decisione, né di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni**. Infatti, il diritto dell'Unione⁵ non prevede siffatte modalità procedurali in contraddittorio. **È quindi sufficiente che l'interessato abbia la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull'irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare la non adozione di una decisione di rimpatrio**. Deve peraltro ammettersi un'eccezione qualora il cittadino non possa ragionevolmente prevedere gli elementi che potrebbero essere posti a suo carico o possa obiettivamente contestarli solo dopo aver effettuato talune verifiche o adempimenti in vista, in particolare, dell'ottenimento di documenti giustificativi. Inoltre, la Corte ricorda che le decisioni di rimpatrio possono essere sempre oggetto di ricorso, di modo che la tutela e la difesa dell'interessato sono garantite contro qualunque decisione negativa.

Nella presente causa, il sig. Boudjlida sapeva che il suo permesso di soggiorno era scaduto e che si trovava in condizioni di soggiorno irregolare in Francia. Inoltre, i servizi di polizia lo hanno esplicitamente informato del fatto che poteva essere oggetto di una decisione di rimpatrio e gli hanno chiesto se avrebbe accettato di lasciare il territorio francese, qualora nei suoi confronti fosse stata adottata una decisione in tal senso. Di conseguenza, il sig. Boudjlida è stato informato dei motivi della sua audizione e ne conosceva l'oggetto nonché le eventuali conseguenze. Inoltre, tale audizione riguardava chiaramente le informazioni pertinenti e necessarie ai fini dell'adozione eventuale di una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.

Per quanto riguarda la questione se il diritto di essere ascoltato includa il diritto di usufruire dell'assistenza di un legale durante l'audizione, la Corte risponde che la direttiva contempla il diritto all'assistenza legale unicamente nell'ambito dei ricorsi intentati avverso le decisioni di rimpatrio. **Tuttavia un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare può in ogni momento ricorrere ad un legale, a proprie spese**, per avvalersi di un'assistenza legale nel corso della sua audizione, **purché l'esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l'efficace attuazione della direttiva**. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di assumere l'onere della suddetta assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio. Nel caso specifico, la Corte constata che, al momento della sua audizione, il sig. Boudjlida non ha chiesto di essere assistito da un legale.

Infine, la Corte dichiara che la durata dell'audizione di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare (solo 30 minuti nel caso del sig. Boudjlida) non ha un'incidenza determinante sul rispetto del diritto di essere ascoltato, sempre che il cittadino interessato abbia avuto la possibilità di essere adeguatamente ascoltato sulla regolarità del suo soggiorno e sulla sua situazione personale (il che è avvenuto nella presente causa).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

⁴ Articolo 5 della direttiva 2008/115.

⁵ Direttiva 2008/115.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582